

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art.8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

Il Centro Studi Eteropoiesi S.r.l., con sede in Torino, Corso Francia n. 98 - 10143 – Torino
C/F P.IVA n. 07570940010, riconosciuto dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art.3 del DPR 162/82 con decreto ministeriale del 16/11/2000 G.U. n° 298 del 22/12/2000 e sede distaccata in Genova, via F. Pozzo 19/3 – 16145- presso Logos riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione con decreto ministeriale del 24/06/2010 G.U n. 164 del 16/07/10 nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Pasquale Busso, nato a Bra (CN), il 09/10/1943,

E

La/Il ASL VCO con sede in Omegna, Via Mazzini, 117, Cap 28887
C.F./P.I. 00634880033, nella persona del Suo Direttore/presidente/rappresentante legale Chiara Serpieri nato/a a Napoli il 19/07/1959, C.F SRPCHR59L59F839M

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

- L'Azienda /Ente ospitante ASL VCO assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART.2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART.3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART.4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presene convezione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196. modificato dal D.lgs. n. del 10.08.2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo.

Il Direttore della struttura destinataria del tirocinio (in qualità di Preposto al Trattamento Dati), nomina i tirocinanti "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento E.U.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

ART.5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia Centro Studi Eteropoiesi assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART.6

- La Convezione avrà validità di 4 anni a decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza.
-

ART.7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART.8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto.

Luogo.....data.....

Rappresentante Legale

Centro Studi Eteropoiesi S.r.l.

Torino

Dr. Pasquale Busso

Direttore/presidente

Ente/Azienda ospitante

.....